



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

CORTE DEI CONTI



0004585-13/07/2015-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

ASIAGO (VI)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di

ASIAGO (VI)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2012 – Comune di Asiago (VI).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 8 ottobre, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione sul conto consuntivo 2012 inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 5 maggio 2014, prot. n. 4100, venivano chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione.

L'ente rispondeva con nota del 13 maggio 2014, prot. n. 6104 (acquisita al prot. C.d.c. n. 4402 del 13 maggio 2014).

La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria, in relazione agli organismi partecipati, al ritardo nell'approvazione del rendiconto e al rapporto tra procedimenti di esecuzione forzata e spese correnti.

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatto dall'organo di revisione del comune di Asiago, infatti, con riferimento agli organismi partecipati, si è rilevata una serie di partecipazioni in alcuni organismi in perdita, con particolare riferimento alla situazione della società Aeroporto di Asiago S.p.a., già oggetto di esame da parte della Scrivente Sezione. A questo riguardo, la Sezione, richiamato quanto già espresso in merito, fa presente che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. La Sezione, pertanto, ricorda la necessità per il Comune di Asiago di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio e delle risorse finanziarie e la qualità di socio comportano, laddove queste siano possibili.



Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi; circostanza che potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, ai controlli sui quali la Sezione riserva ogni ulteriore valutazione.

Con riferimento al ritardo nell'approvazione del rendiconto, avvenuta il 31.5.2014 la Sezione ricorda, ancora una volta, che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile e che il ritardo o l'omissione nell'adozione dello stesso, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del T.U.E.L. e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi. Pertanto, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale nel fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il conto consuntivo rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente. Si ricorda che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis, TUEL (introdotto dal d.l. 174/2012), l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo unico.

E', infine, emerso che il rapporto tra procedimenti di esecuzione forzata e spese correnti risulta superare (dati SIRTEL) la soglia del relativo parametro di deficitarietà. Preso atto di quanto comunicato dall'Ente in nota al punto 1.1. e ai successivi chiarimenti forniti (si tratta di un contenzioso chiusosi nel 2012, essendo avvenuto il pagamento alla controparte vittoriosa nel mese di dicembre 2012, ma le somme vincolate presso al tesoreria sono state liberate solo nel giugno del 2013 a seguito di formale decreto di estinzione del Tribunale), la Sezione riserva ogni ulteriore valutazione all'esame del rendiconto 2013.

Distinti saluti

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Daniela Alberghini

